



CAMERA DI COMMERCIO  
SALERNO

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNO 2023- COSTITUZIONE DEFINITIVA**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale e la relativa presa d'atto della Giunta camerale con deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n.17 del 1 giugno 2022, con la quale la Giunta camerale ha rinnovato, con decorrenza immediata, l'incarico del sottoscritto;

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 65 del 22 dicembre 2022 con la quale è stata approvata la revisione parziale della macrostruttura e la riarticolazione organizzativa dei Servizi assegnati alle Aree gestionali, così articolate:

I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";

II. Area "Finanze"

III. Area "Anagrafe e patrimonio";

IV "Promozione economica – tutela e regolazione del mercato";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 31 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026";

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 16 del 20 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2024;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 81 del 20 dicembre 2023 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2024;

Vista la legislazione e la contrattazione vigente in materia e, in particolare, i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali;

Dato atto che il D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali del personale non dirigente valido per il triennio 2019-2021 che ha modificato significativamente le modalità di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

Richiamato, quindi, l'art. 79 del detto CCNL, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione";

Visto, in particolare, il comma 1 del detto art. 79, a mente del quale "1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.";

Visto, altresì, il comma 1-bis del detto art. 79, a mente del quale: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della

categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”;

Visto l'art. 79, comma 2 del CCNL 16.11.2022, a mente del quale: “Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.”;

Visto l'art. 79, comma 3 del CCNL, a mente del quale: “In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”;

Visto, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 79, che statuisce che: “Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.”;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente sono regolate dall'articolo 79 del citato CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e risultano suddivise in due categorie: **RISORSE STABILI**, (commi 1 e 1 bis) che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; - **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3), che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione del Fondo stesso;

Dato atto, altresì, che:

- per quanto riguarda la determinazione delle risorse stabili (o parte fissa del fondo), non sussistono elementi di discrezionalità, essendo predeterminate contrattualmente le voci che compongono tali risorse;
- per quanto riguarda le risorse variabili, invece, è consolidata l'attribuzione alla Giunta della competenza a disporre annualmente sull'ammontare delle risorse variabili da conferire al fondo;

Richiamato l'art 79, commi 1 e 1 bis in materia di risorse stabili ed il comma 2 in tema di risorse variabili;

Preso atto altresì che tra le risorse variabili del fondo rientrano le "risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001" di cui all'art. 67, comma 3 lettera a) del CCNL 21/05/2018- richiamato dall'art. 79 comma 2 lettera a del vigente CCNI (concorsi a premi);

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi degli art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, e art. 1 comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Richiamato l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Richiamati il DM 17 marzo 2020 e la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019";

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Rilevato che a seguito delle cessazioni di personale dipendente intervenute dal 2018 cui non hanno fatto seguito altrettante assunzioni, di tal che il numero del personale in servizio nel 2023 (51 dipendenti esclusi i Dirigenti) risulta inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 (64 dipendenti esclusi i Dirigenti) e che, pertanto, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce l'unica base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio definitivo per l'anno 2023;

Preso atto che il fondo risorse decentrate dell'anno 2016 fissato in Euro 1.130.835,13 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate definitivo per l'anno 2023;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamato l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- ✓ incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- ✓ incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- ✓ art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- ✓ art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- ✓ art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (con decorrenza dal 01.04.2023);
- ✓ risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- ✓ dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso l'Ente camerale di Salerno:

- ✓ lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione di elevate qualificazioni;
- ✓ fondo del lavoro straordinario;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 243 del 28 marzo 2023 con la quale è stato costituito, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022 Comparto Funzioni locali il fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2023, in complessivi Euro 957.299,42, di cui Euro 628.064,69 per risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'articolo 79, commi 1 e 1 bis del CCNL ed Euro 329.234,73 per risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità ai sensi dei commi 2 e 3 del citato art. 79;

Richiamato il parere di compatibilità finanziaria espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul fondo di cui trattasi con verbale n. 1 del 28 marzo 2023, nonché la certificazione del fondo medesimo di cui al verbale n. 12 del 29/12/2023;

Presto atto della quantificazione del fondo risorse decentrate del 15 marzo 2024 con la quale il Dott. Gerardo Martinangelo, responsabile dell'ufficio "Ciclo delle performance" dell'Ente, ha determinato – in via definitiva - il fondo di cui trattasi per l'importo di Euro **964.959,76** indicando per ciascuna delle voci di parte stabile e variabile richiamate in premessa e relative all'art. 79 del nuovo CCNL 16.11.2022 gli importi di competenza, di cui Euro 628.064,69 sono risorse stabili e determinando in Euro 336.895,07 quelle variabili;

Dato atto che la succitata determinazione tiene conto delle risorse variabili stanziato nell'ambito del PIAO 2023/2025 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) quantificate in Euro 21.433,86 e dell'art. 79, comma 2, lett.c) pari ad Euro 254.545,45;

Considerato che con riferimento alla parte variabile del fondo risorse decentrate alimentata con fonti finanziarie esterne sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 388298 del 12/11/2018 i relativi importi affluiti devono intendersi comprensivi degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

Considerato che le risorse variabili da portare ad incremento del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, sono complessivamente pari ad Euro 7.660,34 al netto degli oneri sociali e dell'Irap a carico dell'Ente e che le succitate risorse variabili sono determinate, come analiticamente riportato nel prospetto che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante;

Richiamata la nota ARAN n. 12787/2018 che precisa che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizione organizzativa, una volta uscite dal Fondo risorse decentrate ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno non vengono utilizzate integralmente;

Tenuto, altresì, conto che le somme determinate si intendono al netto degli oneri riflessi, il cui ammontare è stato, come di consueto, indicato nei conti di bilancio all'uopo istituiti, analogamente autorizzati dal Consiglio in occasione dell'approvazione del Preventivo economico di cui sopra;

Ritenuto necessario rideterminare, in via definitiva, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 secondo le modalità riportate nell'all. A) al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, dott.ssa Emilia De Luca, nonché Capo Servizio AA.GG. e Gestione del Personale in ordine alla sola legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'AREA I e II, dr. Antonio Luciani, in ordine alla legittimità dell'istruttoria;

## **DETERMINA**

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di confermare le risorse stabili del fondo risorse decentrate personale non dirigente previste dall'articolo 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 2019/2021 in Euro 628.064,69;

di rideterminare le risorse variabili del fondo risorse decentrate personale non dirigente previste dall'articolo 79, commi 2 e 3 del CCNL in Euro 336.895,07;

di dare atto che l'incremento registrato nelle risorse di parte variabile rispetto al valore determinato in sede di costituzione provvisoria del fondo 2023 è pari ad Euro 7.660,34;

di stabilire in Euro 964.959,76 il valore complessivo del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale per l'anno 2023, come da prospetto allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante, dando, altresì, atto del rispetto del limite del fondo costituito per l'anno 2016 ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, al netto delle risorse residue nel medesimo anno, nonché degli oneri riflessi;

di dare atto che il suddetto fondo di Euro 964.959,76, unitamente al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione di Euro 96.460,00 ammonta ad Euro 1.061.419,76 e rispetta il limite rappresentato dal corrispondente Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016;

di stabilire che le fonti finanziarie esterne che alimentano il fondo risorse decentrate devono intendersi comprensive degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

di dare atto che il suddetto fondo risorse decentrate trova copertura finanziaria nel conto 244001 del bilancio del corrente esercizio;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i., è esecutivo e viene trasmesso all'albo camerale on line per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del  
Procedimento Amm.vo  
**(dott.ssa Emilia De Luca)**

**IL Segretario Generale  
(Dott. Raffaele De Sio)**

---

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

